



Deliberazione del CONSIGLIO d' ISTITUTO

OGGETTO: **Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori Scientifici**

Riunione n. **2** del 8 marzo 2018

Delibera n. **7** a.sc. 2017-18

Nell'anno 2018, addì 08 del mese marzo, alle ore 15.00, nella sala 4B, debitamente convocato, si è riunito il Consiglio di Istituto, sotto la presidenza della Sig.ra Claudia Camozzi.

Sono presenti il Dirigente Scolastico ed i sigg.: Calarco Giovanni, Giacomello Maria Grazia, Ruggeri Anna, Camozzi Claudia, Colombo Martina, Maifredi Elisabetta, Rosti Sofia, Cividati Sonia.

Assenti: Maccari Patrizia, Sforzini Silvia, Zappa Cinzia.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

AI SENSI del D.L. 297 del 16/4/94, “*Testo unico delle disposizioni legislative in materia di pubblica istruzione*”;

AI SENSI del D.P.R. 08.03.1999, n. 275: “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*”;

RITENUTO OPPORTUNO procedere alla formulazione di un Regolamento per l'utilizzo dei laboratori Scientifici;

all'unanimità,

DELIBERA

il “**Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori Scientifici**”, così come risulta dal documento allegato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
f.to Anna Ruggeri

IL PRESIDENTE
f.to Claudia Camozzi



REGOLAMENTO per l'utilizzo dei LABORATORI SCIENTIFICI

NORME GENERALI DI ACCESSO AI LABORATORI

Art. 1: SOGGETTI AUTORIZZATI ALL'USO DEI LABORATORI

L'accesso ai laboratori è consentito esclusivamente ai docenti incaricati, agli studenti purché accompagnati dall'insegnante e più in generale al personale scolastico purché autorizzato dalla Dirigenza.

ART. 2: ORARI DI ACCESSO

- a) I docenti di laboratorio predispongono mensilmente un calendario per l'accesso delle classi;
- b) qualora un laboratorio risultasse disponibile, può essere utilizzato da un insegnante anche se la prenotazione non è inserita in calendario.

ART. 3: USI DIVERSI DEI LABORATORI

Qualunque uso del laboratorio per finalità diverse da quelle didattiche deve essere esplicitamente autorizzato dalla Dirigenza.

ART. 4: NORME SPECIFICHE PER GLI STUDENTI

- a) Gli studenti dovranno presentarsi nei laboratori accompagnati dal docente in servizio, avendo cura di depositare zaini e cappotti negli spazi indicati dall'insegnante, facendo in modo che le vie di fuga siano sempre lasciate libere da ogni ingombro;
- b) è vietato qualsiasi uso dei laboratori da parte di studenti senza la presenza del docente o di altro personale scolastico autorizzato;
- c) nei laboratori è severamente vietato consumare ogni sorta di cibo o bevanda, acqua inclusa;
- d) durante la lezione è vietato allontanarsi dalla propria postazione di lavoro senza l'autorizzazione dell'insegnante;
- e) qualora la lezione in laboratorio sia interrotta dall'intervallo o dalla pausa pranzo, gli studenti, dopo aver controllato che non sussistano elementi di pericolo connessi all'esperienza in corso, devono lasciare liberi i laboratori, rientrandovi solo alla ripresa della lezione e sempre in presenza dell'insegnante.

NORME GENERALI DI UTILIZZO DEI LABORATORI

Art. 5: USO DEI BANCONI DEL LABORATORIO PER ESPERIENZE DI GRUPPO

- a) Durante l'attività didattica la postazione di lavoro deve essere allestita con la strumentazione, gli apparati accessori e gli utensili strettamente necessari allo svolgimento delle attività;
- b) il materiale da utilizzare è, di norma, predisposto in prossimità di ogni postazione di lavoro, o consegnato ai singoli gruppi di studenti, da parte del docente;
- c) agli alunni è consentito attingere ad utensili, attrezzature e reagenti riposti negli appositi armadi e/o cassette solo previa autorizzazione del docente.

ART. 6: CONCLUSIONE DELLE ESERCITAZIONI

- a) Al termine delle esercitazioni gli studenti devono lasciare la propria postazione del bancone perfettamente pulita ed in ordine;
- b) il materiale utilizzato deve essere riconsegnato in ordine, secondo le modalità comunicate dal docente;



- c) i rifiuti devono essere smaltiti secondo le indicazioni fornite dal docente e sempre in conformità a quanto disciplinato o per la raccolta differenziata dei rsu o dei rifiuti speciali;
- d) i docenti devono terminare le attività sperimentali in tempo utile a consentire il lavaggio ed il riordino del materiale.

NORME CIRCA LO SVOLGIMENTO DELLE ESPERIENZE

ART. 7: NORME GENERALI SULL'USO DELLA STRUMENTAZIONE

- a) Tutti gli strumenti e i materiali necessari per la realizzazione di un'esperienza devono essere impiegati esclusivamente per l'uso, entro i limiti e con le modalità specifiche di costruzione;
- c) gli studenti devono seguire, nell'allestimento, nell'esecuzione e nella conclusione delle esperienze, le indicazioni fornite dall'insegnante, astenendosi da comportamenti pericolosi e da atteggiamenti che possono compromettere il corretto svolgimento dell'attività assegnata;
- d) a tutti gli utilizzatori dei laboratori (studenti e docenti) è richiesta la massima cura nell'uso delle attrezzature;
- e) è vietato agli studenti, senza l'autorizzazione dell'insegnante, prelevare dagli ambienti del laboratorio qualsiasi attrezzatura e portarla all'esterno.

ART. 8: INTEGRITÀ DEL POSTO DI LAVORO E RESPONSABILITÀ.

- a) Prima di iniziare qualsiasi esperienza gli allievi devono controllare l'integrità del proprio posto di lavoro e del materiale loro fornito, segnalando al docente eventuali guasti, ammanchi, rotture, malfunzionamenti;
- b) gli studenti sono responsabili dell'integrità del posto di lavoro e del materiale loro assegnato;
- c) in caso di danneggiamenti, volontari e/o involontari, i responsabili saranno indicati alla Dirigenza che valuterà le iniziative da intraprendere nei loro confronti;
- d) rotture, guasti e manomissioni vanno annotate sull'apposito registro e comunicate al Responsabile dei laboratori e alla Dirigenza.

ART. 9: INFORMAZIONE PREVENTIVA SUI FATTORI DI RISCHIO

- a) I docenti sono tenuti ad informare gli studenti sulle procedure da seguire per evitare i rischi derivanti dalle attività di laboratorio;
- b) prima di ogni esperienza sarà cura del docente informare gli studenti circa i rischi specifici dell'attività proposta;
- c) i macchinari e reagenti presenti nei laboratori devono essere usati in conformità a quanto prescritto dalle rispettive schede di sicurezza.

ART. 10: NORME SPECIFICHE CONCERNENTI ESPERIENZE POTENZIALMENTE PERICOLOSE

Tutti coloro che svolgono attività sperimentale in laboratorio sono tenuti a seguire le seguenti disposizioni:

- a) Le attività didattiche da svolgersi nei laboratori devono essere selezionate con cura nel rispetto del principio di precauzione e della tutela della persona;
- b) durante tutte le attività è obbligatorio proteggersi mediante gli opportuni DPI (camice, mascherina, paraschizzi, ecc) a seconda del rischio o dei rischi ai quali si è sottoposti;
- c) è fatto obbligo di utilizzare gli strumenti e le attrezzature solo per le funzioni e nei limiti per i quali sono stati progettati;
- d) le attrezzature in vetro o potenzialmente pericolose devono essere maneggiate con estrema cura;
- e) in caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;



- f) in caso di principio di incendio, non spegnere con acqua, ma utilizzare gli appositi estintori e se necessario dare immediatamente l'allarme;
- g) in caso di pericolo immediato abbandonare ordinatamente i locali secondo le disposizioni previste dal piano di evacuazione e dare l'allarme.

NORME GENERALI PER LA GESTIONE DEI LABORATORI

ART. 11: DOCUMENTAZIONE

Presso ciascun laboratorio deve essere depositata la seguente documentazione:

- a) regolamento dei laboratori
- b) piano di evacuazione
- c) calendario mensile del laboratorio
- d) registro per la segnalazione di rotture, guasti o manomissioni
- e) schede di sicurezza di attrezzature e reagenti

ART. 12: NORME GENERALI DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- a) per la prevenzione degli incendi e il piano di evacuazione si fa riferimento alle disposizioni valide per l'intero Istituto;
- b) per quanto attiene alla sicurezza e alla prevenzione in generale, ove non esplicitamente contemplato dal presente Regolamento, si fa riferimento al DVR e a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 13: NORME ACCESSORIE DI SICUREZZA E PREVENZIONE

- a) All'inizio di ogni anno scolastico, i docenti dovranno mostrare alle classi interessate i laboratori, indicando in particolare i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività;
- b) i docenti dovranno far presente agli studenti le vie di fuga, le uscite d'emergenza e la localizzazione dei mezzi antincendio;
- c) i docenti dovranno illustrare il Regolamento e le norme specifiche di prevenzione antinfortunistiche;
- b) il Responsabile dei laboratori, individuato dalla Dirigenza, periodicamente deve verificare il rispetto del presente regolamento e l'attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza;

ART.14: MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ DEI LABORATORI

- a) Tutti coloro che operano all'interno dei laboratori sono tenuti a conoscere, applicare e far applicare il Regolamento;
- b) tutti i docenti che utilizzano i laboratori sono tenuti a collaborare con il Responsabile per garantire la corretta gestione degli stessi e l'applicazione del Regolamento;
- c) qualunque osservazione riguardante la funzionalità, l'uso, la dotazione, le necessità dei laboratori e il rispetto del Regolamento dovrà essere comunicata al Responsabile.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della Dirigenza e alle istruzioni fornite dal Responsabile dei laboratori e dal RSPP scolastico.